

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)

Io sottoscritto								
Luogo di nascita	Provincia	Data di nascita	Codice fiscale					
Residente		Domicilio fiscale al _____ (Comune, Provincia)						
Dipendente/Collaboratore della ditta		Stato civile		Titolo di studio				
Prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva all'1/1/2007: Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>								
1) Se sì, indicare la data:								
2) Sotto la mia responsabilità DICHIARO di aver diritto per il periodo di imposta alle seguenti detrazioni dall'imposta lorda								
3) LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI _____ <i>(contrassegnare le caselle che interessano):</i>								
4) Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta (con rapporto di lavoro inferiore all'anno): Detrazione minima raggugliata al periodo di lavoro nell'anno: <input type="checkbox"/> Detrazione minima NON raggugliata al periodo di lavoro nell'anno: <input type="checkbox"/>								
5) CONIUGE <i>(i dati anagrafici e il codice fiscale DEVONO SEMPRE essere indicati; se il coniuge è a carico, compilare anche i campi "Num. mesi a carico" e "Dal mese / Al mese"):</i>								
Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita		Codice fiscale		N. mesi a carico	Dal mese/ Al mese			
6) FIGLI A CARICO:								
Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita		Codice fiscale		N. mesi a carico	Dal mese/ Al mese	al 100%	al 50%	Disabile
1								
2								
3								
4								
7) Indicare se manca l'altro genitore: <input type="checkbox"/>								
8) Ulteriore detrazione (per i genitori con almeno 4 figli a carico): Dal mese: _____ Al mese: _____ % spettanza _____								
9) ALTRI FAMILIARI A CARICO:								
Cognome e nome Luogo - (PR) - Data di nascita		Codice fiscale		N. mesi a carico	Dal mese/ Al mese	% di spettanza		
1								
2								
REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO per l'attribuzione delle detrazioni dall'imposta lorda: € _____ <i>(Se il reddito complessivo dichiarato risulterà inferiore a quello di lavoro, in sede di conguaglio sarà applicato quello di lavoro)</i>								
ALTRI REDDITI DICHIARATI , diversi da quelli di lavoro, per l'attribuzione delle detrazioni: € _____ <i>(In alternativa alla precedente opzione).</i>								
APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF PIÙ ELEVATA : % _____ <i>(Al fine di evitare che l'imposta dovuta in sede di conguaglio sia troppo elevata).</i>								
NON RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO: <input type="checkbox"/>								

DICHIARO

di avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro **(oppure)** di non avere avuto nell'anno un precedente rapporto di lavoro.

10) di non essere pensionato **(oppure)** di essere pensionato Cat. _____ N. _____

CHIEDO

di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
 A tal fine MI IMPEGNO a consegnare il CUD del/i precedente/i datore/i entro i termini di legge.

Consapevole degli obblighi di legge, mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione sopra dichiarata.

DATA _____

FIRMA DEL DICHIARANTE _____

Dichiarazione del coniuge

Il/la sottoscritto/a _____ coniuge del dichiarante, attesta che concorda per

l'assegnazione a quest'ultimo delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo il titolare del reddito più elevato (art. 12, c. 1 DPR 917/1986, e successive modificazioni).

In fede _____

AVVERTENZE

1) LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentita, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, la deduzione dal reddito complessivo dei contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di iscrizione. Tale dato è richiesto, inoltre, ai fini della corretta compilazione della certificazione CUD.

2) LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA E SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Il lavoratore extracomunitario residente in Italia, per far valere le detrazioni per carichi di famiglia, deve produrre, unitamente al presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, anche lo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione dei familiari nelle anagrafi della popolazione.

I soggetti residenti in uno stato membro dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) potranno usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, a condizione che attestino, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- il grado di parentela del familiare e il mese dell'anno nel quale si sono verificate o cessate le condizioni previste;
- che il predetto familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero, superiori a euro 2.840,51 annui;
- di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi familiari.

Per i soggetti non residenti negli stati dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo SEE la suddetta autorizzazione dovrà essere resa attraverso:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Le attestazioni rese dai soggetti non residenti costituiscono parte integrante della presente dichiarazione di spettanza delle detrazioni.

3) DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente.

Ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro nel periodo d'imposta, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 1.880 euro. In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro.

Ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro, spetta una detrazione d'imposta pari a 978 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

4) ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE MINIMA (RAPPORTI DI LAVORO INFERIORI ALL'ANNO)

Anche le detrazioni per i redditi non superiori a euro 8.000, fissate nella misura minima di euro 690 e di euro 1.380, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, in via generale, possono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell'anno.

*Esempio:
Rapporto di lavoro a tempo determinato dall'1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro) - Reddito complessivo del lavoratore pari a 7.500 euro
Detrazione attribuita dal sostituto: $(1.380 \times 122 : 365) = 461,26$ euro*

Naturalmente il percipiente, barrando l'apposita casella del modulo di richiesta, può beneficiare della misura minima di detrazione (690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato) senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno, qualora ne ricorrano i presupposti. In tal caso, la misura minima di detrazione sarà attribuita a partire dal primo periodo di paga utile.

5) CONIUGE

La detrazione spetta a condizione che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili.

6) FIGLI A CARICO

Le detrazioni d'imposta spettano per:

- ciascun figlio di età inferiore a 24 anni titolare di un reddito complessivo non superiore a 4000,00 euro nel periodo d'imposta
- ciascun figlio di età pari o superiore a 24 anni con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta indipendentemente dal fatto che conviva con i genitori.

Inoltre, la detrazione d'imposta spetta a prescindere dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o al tirocinio gratuito.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% fra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Non è più ammessa, quindi, una libera e diversa ripartizione delle detrazioni per figli a carico tra i due genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

Figli disabili

Sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art.3 della legge n.104 del 05/02/1992.

La richiesta di detrazione deve essere corredata dalla prescritta certificazione attestante lo stato invalidante, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie indicate dall'art.4 della L.104 del 05/02/1992.

7) CONIUGE MANCANTE

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge.

8) ULTERIORE DETRAZIONE PER I CONTRIBUENTI CON ALMENO 4 FIGLI A CARICO

In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

9) ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione d'imposta spetta per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del Codice civile (diversa da coniuge e figli, con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel periodo d'imposta) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione deve essere ripartita pro quota tra gli aventi diritto.

10) PENSIONATO

Se pensionato, allegare al presente modello il certificato di pensione.